APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 17 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))

Danni per la decadenza della concessione.

Nei casi di revoca o decadenza previsti dalla presente convenzione, la cauzione verra' incamerata di pieno diritto e la Societa' sara' tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possono derivare allo Stato.

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it